

Delibera n° 591

Estratto del processo verbale della seduta del
29 aprile 2022

oggetto:

LR 18/2016, ART 39, LETTERA A) PIANO DELLA PRESTAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E DEGLI ENTI REGIONALI 2022. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" che, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della *performance* organizzativa e individuale ha definito, nel Titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*" gli elementi essenziali per l'attuazione del Ciclo di gestione della *Performance*;

Considerato che il riferimento legislativo alla centralità della *performance* sottolinea come l'azione del pubblico dipendente debba essere guardata in termini di prestazione, ossia di comportamenti orientati alla realizzazione di risultati individuali e dell'organizzazione e alle attività realmente orientate al risultato secondo obiettivi ed azioni sostenibili e misurabili;

Atteso che il contenuto della prestazione è oggetto della norma di cui all'articolo 3, comma 4 di cui al Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 per la quale "le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la *performance* individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi";

Visto l'articolo 10 di cui al Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che prevede la redazione del Piano della prestazione che rappresenta lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della *performance*, e che definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

Visto l'articolo 15 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 che nel definire la responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo nella sua attività di promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della *performance*, del merito, della trasparenza e dell'integrità prevede che lo stesso definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del precitato decreto;

Rilevato che, all'articolo 16 del su citato Decreto, le Regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1;

Visto l'articolo 74 comma 2 del su richiamato Decreto, che individua "gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter" quali norme "di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e che costituiscono i principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le Regioni";

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124" che riforma il su citato ciclo della *performance* per migliorarne l'efficacia percependolo come "ciclo unico di pianificazione e programmazione" in cui si innestano i vari strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento che lo integrano e lo completano;

Viste le linee guida n. 1 e n. 2 del 2017, n. 3 del 2018 e n. 5 del 2019 che il Dipartimento della funzione pubblica, ora innanzi DFP, ha adottato per fornire alle amministrazioni utili indicazioni metodologiche di carattere generale che invitano a rafforzare la qualità della programmazione orientando le *performance* in funzione della creazione di Valore Pubblico, ovvero del miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle politiche e dei servizi;

Appreso che il nuovo approccio, perseguito dalle suddette linee guida, "mira a mostrare concretamente come il Piano e il ciclo della *performance* possano diventare strumenti per supportare i processi decisionali, favorendo la verifica di coerenza tra risorse e obiettivi, in funzione del miglioramento del benessere dei destinatari diretti e indiretti con la creazione di Valore Pubblico; per migliorare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi dell'amministrazione, guidando i percorsi realizzativi e i comportamenti dei singoli; per comunicare anche all'esterno: "accountability" ai propri portatori di interesse: "stakeholder" priorità e risultati attesi";

Preso atto che il concetto di Valore Pubblico già presente nella letteratura scientifica con Moore nel 1995; Deidda Gagliardo nel 2002; Borgonovi e Mussari nel 2011 è entrato di recente nel vocabolario istituzionale grazie alle già citate linee guida del DFP e nella Relazione del 2019 del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (ora innanzi CNEL);

Rilevato che le citate linee guida sottolineano l'importanza di definire "l'impatto" per prefigurare e indirizzare gli effetti dell'azione amministrativa sul contesto socio-economico e invitano a porre tale indicatore quale riferimento ultimo per la programmazione di medio-lungo periodo, per orientare attività e progetti, e per prefigurare i risultati attesi;

Appreso dalle suddette che “la dimensione dell’impatto esprime l’effetto generato da una politica o da un servizio sui destinatari diretti o indiretti, nel medio-lungo termine, nell’ottica della creazione di Valore Pubblico, ovvero del miglioramento del livello di benessere rispetto alle condizioni di partenza”;

Considerato che la pandemia da Covid-19 sta insegnando che queste componenti fondamentali del benessere, se trascurate, diventano punti deboli che non consentono di fronteggiare i danni sociali, economici e umani che sono derivati dalla crisi sanitaria;

Preso atto che in questo contesto reimpostare l’azione delle Amministrazioni verso il Valore Pubblico diventa una necessità imprescindibile in ottica di ripartenza;

Considerato che il percorso iniziato nel 2009 con il cd “decreto Brunetta”, in cui si mirava a una Pubblica Amministrazione più snella e più efficiente, capace di misurare gli impatti delle sue azioni sui cittadini, sulle imprese e sul territorio è destinato ad arricchirsi di ulteriori contributi con l’introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, da cui l’acronimo PIAO, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 Agosto 2021 n. 113, con l’intento di superare la molteplicità, e conseguente frammentazione, degli strumenti di programmazione oggi in uso ed introdotti in diverse fasi dell’evoluzione normativa;

Atteso che la richiamata normativa ha orientato il sistema in coerenza alla più recente scienza dell’organizzazione pubblica, ponendo obiettivi ambiziosi e misure di carattere multidisciplinare per le quali appare necessario un vero e proprio cambiamento culturale per la diffusione e condivisione dei valori e della cultura della *performance*;

Considerato che la normativa citata intende riportare l’azione amministrativa, della cultura ispirata al mero adempimento, a un orientamento al risultato volto alla creazione di Valore Pubblico;

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione quale documento unico che sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività in ordine alla *performance*, alla trasparenza e anticorruzione, al lavoro agile, alla programmazione e gestione degli organici, di adeguamento dei modelli organizzativi, di lavoro e di semplificazione dei processi, di formazione del personale e di valorizzazione della parità di genere, vuole rappresentare, una sorta di “testo unico” della programmazione, nella prospettiva di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti e di adozione di una logica integrata rispetto a alle scelte fondamentali di sviluppo delle amministrazioni;

Preso atto che il Piano enfatizza il tema della valutazione del valore generato, delle cause e degli effetti che i meccanismi di programmazione e di pianificazione sono in grado di generare delineando, in questo modo, un filo conduttore comune tra i diversi ambiti di programmazione;

Atteso che in questa prospettiva, l’imperativo diventerà quello di privilegiare e incentivare la capacità di creare valore economico in modo socialmente e ambientalmente sostenibile riducendo al minimo i rischi di salute dando priorità a quelle strategie capaci di agire positivamente sulle dimensioni critiche del buon vivere;

Preso atto che il Valore Pubblico potrebbe costituire il volano metodologico e organizzativo attraverso il quale finalizzare le *performance* verso gli indicatori di benessere contenuti nelle politiche;

Dato che i contenuti del PIAO sono precisati dal comma 2 dell’articolo 6 del Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, e lo stesso articolo prevede, al comma 5, che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano “individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti” dal Piano;

Preso atto che in prima applicazione il suddetto termine è stato più volte differito e ha approvato un decreto legge che introduce “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” nel quale è prevista un’ulteriore proroga del PIAO dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022;

Ritenuto, nelle more della definizione dei provvedimenti attuativi citati, di mettere in sicurezza il ciclo valutativo operando una scelta di definizione di una programmazione in prospettiva, ma indipendentemente dal PIAO, consentendo il rispetto degli oneri contrattuali e i requisiti che condizionano l’erogazione degli istituti premiali, il riconoscimento delle progressioni economiche e di carriera, il conferimento di incarichi di responsabilità, secondo il

consolidato orientamento per il quale la definizione degli obiettivi di *performance* costituisce una condizione inderogabile affinché il ciclo valutativo possa dispiegare i propri effetti;

Accertato, pertanto, che al momento risultano ancora in vigore le previgenti discipline e, sulla base delle stesse, occorre disporre gli strumenti di programmazione e dato che la connessione "*performance*, impatto, Valore Pubblico" rappresentata nel PIAO appare dunque in perfetta continuità con indirizzi già noti e rappresentati;

Vista la Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" che recependo i principi enucleati nella Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" si pone come norma di adeguamento dell'ordinamento regionale e disciplina il sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell'amministrazione;

Visto in particolare l'articolo 39 della su citata Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 che prescrive all'Amministrazione "di adottare, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori";

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera f) del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, l'Organismo Indipendente di Valutazione, ora innanzi OIV, è responsabile della corretta applicazione delle linee guida e delle metodologie e degli strumenti predisposti a livello centrale;

Atteso che il su citato OIV, ai sensi del comma 3, lettera d) e f) dell'articolo 42 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità essendo anche responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;

Rilevato che l'obiettivo a cui si tende a livello centrale è far acquisire al Piano una funzione di strumento di pianificazione e programmazione perdendo quella di mero adempimento burocratico, e alla luce di ciò, l'Amministrazione regionale, su indicazione dell'OIV, ha già provveduto a focalizzare in obiettivi di impatto le attività strategiche della Regione, secondo una logica che tiene conto della rilevanza dell'impatto generato sulla collettività o sull'efficacia ed efficienza dell'organizzazione interna, l'importanza delle risorse coinvolte e il livello di innovazione conseguito;

Appreso che per ottenere impatti capaci di creare Valore Pubblico è necessario finalizzare verso tale traguardo la propria strategia, cercando di migliorare il livello di economicità, efficienza ed efficacia della propria azione a partire dalla consapevolezza sullo stato delle risorse e sul proprio livello di salute avvalendosi dei risultati emersi dai controlli interni, in particolare dal controllo strategico e altresì dal controllo di gestione che ha visto un momento di nuova valorizzazione unitamente al ciclo della *performance* in quel processo di miglioramento continuo frutto di una strategia mirata al risultato in modo sempre più consapevole e costante, iniziato nel processo di rimodulazione degli obiettivi supportato dall'OIV nell'ambito della *performance*, ora in ottica di Valore;

Ritenuto pertanto per consentire il fisiologico sviluppo del ciclo della *performance*, nel rispetto della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, nonché del sistema di misurazione e valutazione della prestazione adottato, è stato avviato il ciclo di gestione della *performance* 2022 sulla base della definizione degli obiettivi strategici declinati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (ora innanzi DEFR) e nella relativa Nota di aggiornamento quali attività di impatto, che hanno rappresentato il punto di avvio per la successiva declinazione degli obiettivi operativi discussi con l'OIV;

Considerate le indicazioni e le valutazioni raccolte dall'OIV nel corso degli incontri nelle giornate del 9, 10, 11 e del 31 marzo 2022 su citati, in cui sono stati discussi in particolare gli obiettivi di impatto, procedendo per ciascuna Direzione Centrale, Struttura della Presidenza ed Ente regionale ad una analisi puntuale degli indicatori e *target* proposti, con particolare *focus* sul Valore Pubblico, utile a prefigurare e indirizzare al meglio gli effetti dell'azione amministrativa;

Considerati i positivi riscontri di miglioramento ottenuti nel percorso di apprendimento manageriale avviato con il supporto dell'OIV che ha portato alla costruzione di un "cruscotto", capace di cogliere sia "la dimensione materiale, tra le altre l'efficienza economica, risultati quantitativi e qualitativi misurabili, sia la dimensione immateriale quali lo

sviluppo dell'organizzazione e delle professionalità, la qualità dei processi di lavoro e dei servizi erogati non direttamente misurabili, trasferibilità dell'esperienza in altri contesti"; come definito nell'articolo "La buona programmazione come premessa per l'integrazione richiesta dal PIAO e il ruolo dell'OIV: il caso della Regione Friuli-Venezia Giulia" pubblicato nello "Smart24 lavoro pubblico" - Magazine n.71, del 16 novembre 2021 che ha portato come *best practice* il caso della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, il PIAO definisce, tra gli altri contenuti, gli obiettivi programmatici e strategici della *performance*, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e che il Servizio Programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della Direzione generale nell'elaborazione del Piano della prestazione 2022 si è orientato ad utilizzare l'impostazione metodologica già rappresentata come strumento per la valutazione del valore generato, sulla base di quanto previsto dalla normativa;

Considerato che il Piano della prestazione costituisce uno strumento di programmazione finalizzato a supportare i processi decisionali, è redatto in prospettiva delle innovazioni, introdotte alla disciplina che regola il ciclo della *performance* quale sezione del futuro PIAO, e dei principi che ne orientano la relativa misurazione e valutazione, al costante miglioramento della qualità dei servizi offerti ovvero al miglioramento dei processi, della qualità degli indicatori e degli obiettivi e non da ultimo alla soddisfazione del cittadino, secondo la logica per prospettive di miglioramento della *Balanced scorecard*, quale metodologia adottata per la definizione degli obiettivi, in coerenza con i documenti di programmazione economica e finanziaria, le strategie per la creazione di Valore Pubblico e i relativi indicatori di impatto;

Preso atto che il PIAO prevede una sezione "Valore Pubblico, *performance* e anticorruzione", in cui l'amministrazione esplicita come le politiche si traducano in termini di obiettivi di Valore Pubblico, anche con riferimento alle misure ed indicatori di Benessere Equo e Sostenibile, elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ora innanzi ISTAT) e dal CNEL;

Ritenuto utile inserire nella struttura del Piano della prestazione per l'anno 2022, conferendo al documento una veste maggiormente sperimentale, una apposita sezione in cui vengono presentate le principali politiche regionali che illustrano le attività di impatto dell'Amministrazione regionale suddivise per Linea strategica e Missione di spesa declinate in termini di obiettivi di impatto e obiettivi istituzionali;

Atteso che per la classificazione degli obiettivi di impatto ci si avvale dello strumento della *Balanced scorecard* attraverso quattro prospettive di valutazione delle *performance*, quale la prospettiva finanziaria, la prospettiva data dalla soddisfazione dell'utente e dei portatori di interesse, la prospettiva interna di miglioramento dei processi, la prospettiva di crescita e dell'innovazione, al fine non solo di perseguire l'interesse pubblico, ma di mirare alla creazione del Valore Pubblico;

Ritenuto funzionale nella definizione degli indicatori avvalersi anche delle banche dati amministrative interne quale fonte informativa oltre che del patrimonio informativo della statistica ufficiale dell'ISTAT e degli altri Enti facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN), tra i quali Benessere equo e sostenibile ed SDGs, nonché di quanto appreso dalle indagini di *citizen e di enterprise satisfaction* curate dal Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica;

Ritenuto utile negli incontri informativi e formativi con le strutture amministrative regionali chiarire che per la definizione degli indicatori di impatto, carattere di novità è dato dalla necessità di definire indicatori di Valore Pubblico, come sopra rappresentati, che non saranno soggetti a valutazione individuale nella fase sperimentale e che aggiornano al Valore Pubblico il "Manuale per la stesura degli interventi e degli indicatori del Piano della prestazione" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a cura del Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica redatto a ottobre 2020 e diffuso su indicazione dell'OIV a tutti i Direttori centrali, i Vicedirettori centrali, i Direttori degli Enti e i Direttori di Servizio dell'Amministrazione regionale;

Vista la Relazione del 12 maggio 2021 sullo stato di realizzazione e sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni di cui agli articoli 14, comma 4 lettere a) e g) del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e articolo 42, comma 3, lettera a) Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 in cui l'OIV ha riscontrato sull'anno 2020 "un miglior funzionamento del sistema ed ha apprezzato un maggiore sforzo di identificare attraverso indicatori e target il valore del risultato e dell'impatto generato dagli obiettivi" ritenendo che "in riferimento alla fase di definizione degli obiettivi, sia di *performance organizzativa* che assegnati individualmente ai dirigenti, i processi posti in essere dalla Regione Friuli Venezia Giulia sono idonei a garantirne la rispondenza con i requisiti

metodologici definiti dall'articolo 5 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150" e che "il sistema degli obiettivi appare ben articolato in riferimento alla tipologia e alla natura degli obiettivi";

Considerato che il ciclo di gestione della *performance* costituisce oggetto di continui e necessari affinamenti nell'ottica del miglioramento continuo e, tenuto conto dei *feedback* ricevuti in sede di applicazione, si è ritenuto utile mantenere l'impostazione metodologica, declinando la programmazione e i risultati attesi in obiettivi della Regione suddivisi in obiettivi di impatto, che misurano in termini quantitativi la ricaduta generata sulla collettività dalle iniziative strategiche della Regione, anche in termini di valore, obiettivi istituzionali che presentano un legame diretto con gli indirizzi della programmazione annuale e obiettivi trasversali che riguardano tutte o parte delle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, nonché le "azioni contenitore";

Atteso che tutta l'attività ordinaria a carattere permanente e ricorrente, pur non presentando una evidenza diretta nel quadro strategico, restano ricomprese nelle "azioni contenitore" presenti nel Piano della prestazione in una ottica di miglioramento continuo dell'attività di staff e routinarie del personale dell'Amministrazione regionale;

Preso atto che il Piano della prestazione quale strumento dinamico, deve seguire l'evoluzione della struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al progredire della strategia complessiva, e deve essere costantemente aggiornato alla luce delle eventuali esigenze sopravvenute nel periodo di riferimento e sviluppato in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, ai sensi dell'articolo 4 di cui al Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

Considerato che si tratta di un documento di programmazione che si inserisce, secondo una logica di coerenza e progressività rispetto all'annualità precedente, nell'ampio disegno di riorganizzazione dell'apparato amministrativo delineato dalla Giunta regionale sin dal suo insediamento e che in esso trovano sostanziale conferma le priorità e le strategie descritte nel Piano strategico regionale con l'indicazione delle priorità politiche individuate a livello regionale e gli indirizzi per l'azione amministrativa, con la conseguente assegnazione degli obiettivi operativi alle strutture organizzative;

Atteso che per quanto riguarda l'assetto interno, il ridisegno di alcune strutture è derivato dall'implementazione di soluzioni organizzative ritenute più adeguate rispetto allo svolgimento delle funzioni amministrative nel complesso contesto in cui si colloca l'azione pubblica, per la flessibilità prevista ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

Accertato che uno dei temi fondamentali affrontato dalla normativa in materia è quello dell'integrazione del ciclo della *performance* con gli altri strumenti di programmazione, quali i documenti di pianificazione strategica e di programmazione economica e finanziaria perseguendo una integrazione in termini di coerenza all'interno di un unico ciclo di pianificazione, programmazione e *performance* della Regione;

Considerato che i contenuti del documento in parola sono conformi alle disposizioni dei provvedimenti che ne formano la premessa normativa, dal momento che nella presente proposta si è sviluppato compiutamente il raccordo e l'integrazione del ciclo della *performance* sia con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio attraverso la correlazione del Piano della prestazione con il DEFR, in stretta connessione con le missioni e i programmi ivi approvati, che del ciclo del bilancio e del ciclo della pianificazione strategica, in linea con le Linee strategiche contenute nel Piano strategico regionale 2018-2023 ed in coerenza con il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" e il ciclo dei controlli interni di cui alla Legge regionale 13 febbraio 2015, n.1;

Considerato che l'integrazione del Piano con gli altri strumenti del ciclo della pianificazione e di programmazione regionale, consente di verificare la coerenza del processo in tutte le sue fasi: formulazione delle Linee strategiche nel Piano strategico, declinazione degli indirizzi di programmazione fondamentali per l'Amministrazione regionale, con cadenza annuale, mediante l'approvazione del DEFR e relativa Nota di aggiornamento, stanziamento e assegnazione delle risorse mediante l'approvazione dei bilanci di previsione e gestionale e definizione delle responsabilità nell'esecuzione, con cadenza annuale, mediante l'approvazione del Piano della prestazione;

Visto a tal fine il Piano strategico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2018-2023, approvato con propria deliberazione 08 febbraio 2019 n. 172;

Visto a tal fine il DEFR 2022 e la relativa Nota di aggiornamento che sono stati approvati a maggioranza dal Consiglio Regionale, rispettivamente con deliberazione n. 96 nella seduta del 30 luglio 2021 e n. 99 nella seduta del 15 dicembre 2021;

Preso atto che il PIAO assorbirà altresì il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sostituirà, tra gli altri strumenti, anche il Piano triennale del fabbisogno del personale, che dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;

Vista la propria deliberazione 11 febbraio 2022, n. 186 di approvazione del Piano dei fabbisogni della Regione per l'anno 2022 per la qualifica dirigenziale e la categoria non dirigenziale, con cui si è provveduto a mettere in sicurezza la pianificazione dei fabbisogni dal momento che le norme in materia e le relative linee guida ministeriali sono attualmente pienamente operative e vigenti, tra l'altro, prevedono già il coordinamento con gli obiettivi di *performance* di cui si vedrà rafforzata l'integrazione con l'avvento del PIAO;

Preso atto che nella perdurante assenza dei necessari strumenti attuativi il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, ora innanzi PTPCT, per l'anno 2022 verrà adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, dando atto che, allo stato, sono vigenti le norme che ne prevedono l'obbligo;

Preso atto che il ciclo della *Performance*, la normativa in materia di Prevenzione della corruzione, gli obblighi di Trasparenza, possono essere considerati come diretti al perseguimento un'unica finalità: la creazione e la conservazione del "Valore Pubblico" generato, considerato come traguardo finale dell'azione amministrativa;

Rilevato che il Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (ora innanzi RPCT), partecipano al Laboratorio "La creazione del Valore Pubblico" che si propone di formare e accompagnare le Regioni nell'introduzione di metodologie di pianificazione e misurazione strategica del Valore Pubblico e di programmazione e misurazione operativa delle leve e dei presupposti per la sua creazione e la sua protezione, con la partecipazione di utenti, cittadini, *contributors* e *stakeholders*, nell'ambito della Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Foromez PA;

Atteso che per un opportuno raccordo tra i Piani e per tradurre operativamente l'impegno verso il contrasto dei fenomeni di corruzione, nella prospettiva di garantire l'integrazione della materia concernente la prevenzione della corruzione e la trasparenza e il ciclo di gestione della *performance* e dunque, del PTPCT 2022-2024 con il Piano della prestazione 2022, è stato individuato come obiettivo trasversale a tutte le Direzioni centrali e le Strutture della Presidenza avente la seguente denominazione: "*Monitoraggio periodico da parte di ciascun RUP sul caricamento delle informazioni e dei documenti relativi ai contratti pubblici sul Modulo ANAC (GGAP) ai fini dell'adempimento degli obblighi di trasparenza (comma 32, articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190)*", concernente principalmente l'ambito della trasparenza che, com'è noto, costituisce una delle misure principali per prevenire fenomeni di corruzione, cattiva gestione e, più in generale, ipotesi di malamministrazione;

Accertato che nel Piano delle *performance* devono confluire gli obiettivi operativi riferiti all'attuazione della strategia di prevenzione contenuta del PTPCT, garantendo così la linearità dei due documenti e che in base al principio di integrazione è previsto che verranno individuate alcune misure anticorruptive specifiche ascritte nel PTPCT che, opportunamente segnalate dal RPCT, corrisponderanno ad altrettanti obiettivi istituzionali nel Piano della prestazione;

Presto atto che l'OIV suddetto, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 correttivo dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, verifica che nella misurazione e valutazione delle *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale;

Considerato che il Piano della prestazione rappresenta uno snodo del relativo ciclo il cui baricentro è costituito dal necessario accordo tra la pianificazione strategica, la programmazione di bilancio e la programmazione gestionale di tutta l'Amministrazione regionale;

Preso atto che la presente proposta anche quest'anno avrà al suo interno i Piani della prestazione dei quattro Enti di decentramento regionale (EDR) di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste che si aggiungono ai Piani degli Enti strumentali della Regione elaborati dagli stessi in coordinamento con la Direzione generale, di cui agli allegati dal sub 2 al sub 10, che costituiscono parte integrante e sostanziale del "Piano della prestazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2022";

Vista la propria deliberazione 19 giugno 2020, n. 893 e le successive modifiche e integrazioni con cui è stata rivista l'articolazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Preso atto che costituiscono allegato al Piano della prestazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2022, come parte integrante e sostanziale, le schede della prestazione, di cui all'allegato sub 11 "Piano della prestazione – obiettivi di impatto 2022" e di cui all'allegato sub 12, "Piano della prestazione – obiettivi istituzionali 2022", tra le quali trovano posto anche le schede della prestazione dei Piani degli Enti sopra citati;

Preso atto che lo stesso avrà al suo interno, come allegati, come di seguito riportati, i Piani della prestazione dei nove Enti regionali elaborati dagli stessi in coordinamento con la Direzione generale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del "Piano della prestazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2022":

- il "Piano della Prestazione Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa 2022" di cui all'allegato sub 2;
- il "Piano della Prestazione Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDiS 2022", di cui all'allegato sub 3;
- il "Piano della prestazione Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA 2022", di cui all'allegato sub 4;
- il "Piano della prestazione Ente regionale patrimonio culturale del FVG - ERPAC 2022", di cui all'allegato sub 5;
- il "Piano della prestazione Ente tutela patrimonio ittico – ETPI 2022" di cui all'allegato sub 6;
- il "Piano della prestazione Ente di decentramento regionale di Gorizia 2022", di cui all'allegato sub 7;
- il "Piano della prestazione Ente di decentramento regionale di Pordenone 2022", di cui all'allegato sub 8;
- il "Piano della prestazione Ente di decentramento regionale di Trieste 2022", di cui all'allegato sub 9;
- il "Piano della prestazione Ente di decentramento regionale di Udine 2022", di cui all'allegato sub 10;

Ritenuto al fine di definire puntualmente i dettagli della *performance*, di adottare, anche per i Piani degli Enti regionali, il modello previsto per la redazione delle schede della prestazione, così come predisposto dal Servizio Programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della Direzione generale, e compilate, secondo la metodologia rappresentata, aggiornandole, per ciascuna delle Linee strategiche del Piano strategico regionale 2018-2023 e delle Missioni, contenenti i riferimenti ai dati relativi alla Struttura della Presidenza, Direzione centrale o Ente regionale attuatore, al Servizio e al responsabile, nonché la descrizione degli interventi e i risultati attesi, con la puntualizzazione degli indicatori, dei *target*, dei tempi di realizzazione, delle informazioni finanziarie con il riferimento al capitolo di spesa;

Preso atto che costituiscono allegato al Piano della prestazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2022, come parte integrante e sostanziale, le schede della prestazione, di cui all'allegato sub 11 "Piano della prestazione – obiettivi di impatto 2022" e di cui all'allegato sub 12, "Piano della prestazione – obiettivi istituzionali 2022", tra le quali trovano posto anche le schede della prestazione dei Piani degli Enti regionali sopra citati;

Considerato che il Servizio Programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della Direzione generale ha elaborato il Piano della prestazione 2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con le Direzioni centrali, le Strutture della Presidenza, gli Enti regionali e i relativi referenti;

Ritenuto di procedere, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti, all'approvazione del "Piano della prestazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2022", documento di cui all'allegato sub 1) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto di pubblicare il Piano della prestazione sul sito ufficiale sia in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 10, comma 8, lettera b), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza amministrativa sia al fine di favorire ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, ai sensi dell'articolo 19 bis del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che invita alla partecipazione dei cittadini al processo di misurazione della *performance* organizzativa;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione 16 dicembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2022, n.23, con cui l'Istituto Nazionale di Statistica ha adottato la direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) n. 12 recante il "Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali";

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 concernente "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 recante "Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024";

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 recante "Legge di stabilità 2022";

Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 recante "Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2022 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie e gli indirizzi per la spesa;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto regionale;

La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all'unanimità

Delibera

Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il "Piano della prestazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2022", di cui all'allegato sub 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il "Piano della Prestazione Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa 2022" di cui all'allegato sub 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare il "Piano della Prestazione Agenzia regionale per il diritto allo studio – ARDiS 2022", di cui all'allegato sub 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare il "Piano della prestazione Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSAs 2022", di cui all'allegato sub 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di approvare il "Piano della prestazione Ente regionale patrimonio culturale del FVG – ERPAC 2022", di cui all'allegato sub 5, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di approvare il "Piano della prestazione Ente tutela patrimonio ittico – ETPI 2022" di cui all'allegato sub 6, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di approvare il "Piano della prestazione Ente di decentramento regionale di Gorizia 2022", di cui all'allegato sub 7, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. di approvare il "Piano della prestazione Ente di decentramento regionale di Pordenone 2022", di cui all'allegato sub 8 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

9. di approvare il “Piano della prestazione Ente di decentramento regionale di Trieste 2022”, di cui all'allegato sub 9, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
10. di approvare il “Piano della prestazione Ente di decentramento regionale di Udine 2022”, di cui all'allegato sub 10, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
11. di approvare le schede del Piano della prestazione di cui all'allegato sub 11 “Piano della prestazione – obiettivi di impatto 2022” e di cui all'allegato sub 12, “Piano della prestazione – obiettivi istituzionali 2022” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
12. di dare atto che costituiscono allegati del “Piano della prestazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2022” le schede del Piano della prestazione di cui agli obiettivi di impatto e agli obiettivi istituzionali nonché i nove Piani della prestazione degli Enti regionali su citati nei precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
13. di dare atto che il Piano della prestazione può essere oggetto di integrazione e revisione nel corso dell'anno, come previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera a) della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18;
14. di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione del Piano della prestazione nel sito web istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE